

## **FAQ N. 1**

**DOMANDA** Dove si trova l'elenco degli elaborati?

**RISPOSTA** L'elenco degli elaborati è stato pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante – [www.provincia.brescia.it](http://www.provincia.brescia.it) - sezione Bandi e gare- all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto.

## **FAQ N. 2**

**DOMANDA** E' possibile avere la versione editabile degli elaborati del progetto posto a base di gara?

**RISPOSTA** Purtroppo la richiesta è inaccoglibile, considerato il dettaglio richiesto per gli elaborati definitivi che i partecipanti alla gara dovranno produrre, elaborati che dovranno essere pertanto sviluppati appoggiandosi a rilievi adeguati a tale livello progettuale.

## **FAQ N. 3**

**DOMANDA** E' previsto un sopralluogo obbligatorio con attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante?

**RISPOSTA** No, non è previsto un sopralluogo obbligatorio con attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante. La Ditta può chiedere un sopralluogo facoltativo assistito seguendo le indicazioni previste nel Disciplinare di Gara al punto 9.4.2. Rimane invece obbligatorio che la Ditta effettui un sopralluogo in autonomia, dovendo, in base al punto 3.1.3 del Disciplinare di Gara, certificare di "essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori".

## **FAQ N. 4**

**DOMANDA** E' possibile avere file editabili della topografia (planimetrie di rilievo e planimetrie in oggetto) e la stima dei lavori?

**RISPOSTA** Rispetto ai file editabili della topografia si è già dato riscontro con la FAQ n.2 e cioè si considera inaccoglibile la richiesta, considerato il dettaglio richiesto per gli elaborati definitivi che i partecipanti alla gara dovranno produrre, elaborati che dovranno essere pertanto sviluppati appoggiandosi a rilievi adeguati a tale livello progettuale. Rispetto alla stima dei lavori, la richiesta è del pari inaccoglibile, in quanto trattasi di documento strettamente correlato per l'elencazione e descrizione delle relative voci e quantità alle scelte progettuali di livello definitivo, oggetto di offerta.

## **FAQ N. 5**

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito a quanto riportato a pagina 4 e a pagina 22 del Disciplinare di gara i cui contenuti parrebbero discordanti: a pagina 4 si legge:

“Il corrispettivo per la progettazione definitiva comprende lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) da redigere dopo l’aggiudicazione provvisoria, con gli adempimenti e adeguamenti ai fini del conseguimento favorevole della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”.

a pagina 22 si legge:

a) il progetto definitivo da presentare nell’Offerta tecnica, sulla base del progetto preliminare e dei relativi allegati, compreso il Capitolato prestazionale, posti a base di gara, deve essere redatto in modo adeguato, completo e idoneo all’ottenimento dei seguenti atti di assenso:

- omissis;
- omissis;
- omissis;
- V.I.A. di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- omissis;

b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), il progetto definitivo:

b.1) deve essere redatto obbligatoriamente completo dei seguenti atti, documenti ed elaborati, con riferimento al d.P.R. n. 207 del 2010:

- omissis;
- omissis
- omissis;
- studio di impatto ambientale di cui all’articolo 27, comma 1;

Si richiede di esplicitare se lo Studio di Impatto Ambientale sia da redigere dopo l’aggiudicazione provvisoria, come detto a pagina 4 del disciplinare, oppure da presentare con il progetto definitivo nell’Offerta tecnica come detto a pagina 22.

**RISPOSTA** Il progetto definitivo da depositare in sede di offerta deve essere adeguatamente predisposto per la stesura del S.I.A., Studio che dovrà essere redatto dopo la aggiudicazione provvisoria della gara.

## **FAQ N. 6**

**DOMANDA** E' possibile accedere alle aree per poter svolgere attività di campo?

**RISPOSTA** Qualora intendiate utilizzare il sopralluogo assistito (facoltativo) è previsto nel Disciplinare di Gara al punto 9.4.2. In ogni caso in base al punto 3.1.3 dovete certificare di "essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori"

#### **FAQ N. 7**

**DOMANDA** Nei documenti relativi alla conferenza di servizi del 24/10/2014 posti a base gara, si fa riferimento per le misure di mitigazione paesistiche ad uno studio di inserimento paesaggistico allegato al progetto preliminare. E' possibile rendere disponibile tale elaborato?

**RISPOSTA** L'intera documentazione è quella pubblicata e resa disponibile. Quanto richiesto riguarda documentazione di lavoro attinente alla fase di consultazione con l'autorità competente in materia di VIA e non fa parte del progetto preliminare. In fase di progettazione definitiva andrà redatta dall'offerente idonea documentazione relativa all'inserimento paesaggistico dell'opera.

#### **FAQ N. 8**

**DOMANDA** In quale fase della gara deve essere presentato alla Stazione Appaltante lo Studio di Incidenza ai sensi del DPR 397/31 per la Valutazione di incidenza ambientale?

**RISPOSTA** Premesso che il d.P.R. n. 397/31 (rectius: d.P.R. n. 357/97) per quanto di interesse è stato radicalmente novellato dal d.P.R. n. 120 del 2003, la Valutazione di incidenza di cui si tratta non è richiesta in fase di offerta.

#### **FAQ N. 9**

**DOMANDA** Il parere unico regionale subordina il parere favorevole al progetto preliminare al recepimento delle osservazioni e prescrizioni riportate nel parere stesso. E' necessario tenere conto di tali prescrizioni nel progetto definitivo da consegnare con l'offerta o prevale quanto previsto nel progetto preliminare posto a base gara?

**RISPOSTA** In applicazione dell'articolo 4.1.1, secondo capoverso, e dell'articolo 4.1.2, lettera a) del disciplinare, il progetto preliminare posto a base di gara è il paradigma al quale attenersi nella redazione del progetto definitivo; tutte le osservazioni e prescrizioni indicate negli allegati amministrativi devono essere osservate limitatamente a quanto non si pongano in contrasto con il predetto progetto preliminare.

#### **FAQ N. 10**

**DOMANDA** Si chiede di chiarire se risulta necessario che i partecipanti provvedano a soddisfare eventuali carenze normative che dovessero emergere dalla disamina del progetto preliminare posto a base gara, con particolare riferimento alla necessità di realizzazione di vie di uscite di emergenza in relazione alle normative vigenti.

**RISPOSTA** Ai sensi dell'articolo 4.1.2, lettera b), sub. b.4), l'offerente è responsabile diretto della progettazione definitiva da presentare e della conformità di questa con la normativa; sono comunque fatte salve le deroghe già operate dal progetto preliminare e rilevabili da questo. Il progetto definitivo non può utilizzare altre deroghe o eccedere le deroghe già previste. È per altro facoltà del concorrente proporre qualsiasi miglioria ritenga utile e significativa per valorizzare la propria offerta tecnica ed economica, nei limiti posti dal bando di gara.

### **FAQ N. 11**

**DOMANDA** Considerando che non è possibile avere elaborati progettuali relativi al progetto preliminare in formato modificabile, si chiede di poter prorogare la data per il ricevimento delle offerte relative al procedimento di gara stante la necessità, già da voi stessi ravvisata, di acquisire rilievi adeguati e provvedere allo sviluppo di elaborati soddisfacenti del tale livello progettuale richiesto e considerato il fatto che la chiusura del procedimento a ridosso del periodo delle festività natalizie

**RISPOSTA** La richiesta non può essere accolta. In primo luogo perché il termine prescritto dal bando per la presentazione delle offerte è già stato determinato in eccedenza rispetto al termine legale, per tener conto anche delle festività natalizie e dei limiti conseguenti ai vincoli temporali previsti in accordo con gli Enti finanziatori dell'opera; in secondo luogo le condizioni idrauliche e geomorfologiche del sito possono essere pregiudicate da rinvii.

### **FAQ N. 12**

**DOMANDA:** Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di fornire gli allegati alla relazione del progetto definitivo "Studio preliminare ambientale" di seguito elencati. Tali allegati si ritengono necessari ai fini dell'approfondimento di temi progettuali essenziali alla elaborazione adeguata e completa del progetto definitivo ai fini della successiva stesura SIA, attività intrapresa anche a seguito della risposta al precedente quesito, formulato dalla scrivente, che riferisce: *"Il progetto definitivo da depositare in sede di offerta deve essere adeguatamente predisposto per la stesura del S.I.A., Studio che dovrà essere redatto dopo la aggiudicazione provvisoria della gara."* Nello specifico si chiedono i seguenti allegati: AMB 04: "Tavola 1.2 Struttura e mobilità - Ambiti territoriali" richiamato a pag. 7 della relazione succitata; AMB 10: "Carta dei ricettori acustici e fasce di pertinenza ex DPR n 142/2004" richiamata a pag. 50, a pag 51, a pag. 52 e a pag 53 della relazione; "Studio di inserimento ambientale Incidenza paesistica" richiamato a pag. 75 della relazione. In assenza degli allegati più volte richiamati nel testo della relazione, si resta in una sostanziale incompletezza della stessa.

**RISPOSTA** Nel link dell'appalto dell'opera in argomento ( <http://public.provincia.brescia.it/lavori-pubblici/S.P.BS237-DEL-CAFFARO/> ) è stata inserita una nuova cartella "Integrazione del 11/11/2015" contenente i documenti da Loro evidenziati.

### **FAQ N. 13**

**DOMANDA** Tra gli elaborati della parte ambientale del progetto a base di gara sono state esaminate le tavole TERR.AMB.08 e TERR.AMB.09, dalle quali si evince che è stato elaborato un modello digitale del terreno mediante una nuvola di punti georiferita; si richiede la possibilità di avere tale modello digitale del terreno in formato editabile (x,y,z; ASCI; LAS, ecc.).

**RISPOSTA** Siamo spiacenti di non poter accogliere tale richiesta, considerato il dettaglio previsto per gli elaborati definitivi che i partecipanti dovranno produrre, elaborati che dovranno pertanto essere sviluppati appoggiandosi a rilievi adeguati a tale livello progettuale.

### **FAQ N. 14**

**DOMANDA** Tra gli elaborati del progetto preliminare a base di gara messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, manca il *Calcolo sommario della spesa*; tale elaborato, oltre a essere previsto tra quelli che compongono il progetto preliminare a norma dell'art.17 del Regolamento D.P.R. 207/2010, è anche esplicitamente citato nel Disciplinare di gara al punto 3.1.3.a come uno di quegli elaborati per i quali è richiesta una dichiarazione di presa visione da parte del concorrente. Pertanto, si richiede di mettere a disposizione dei concorrenti tale elaborato;

**RISPOSTA** Il Calcolo Sommario della Spesa è stato pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante – sezione bandi e gare – all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto.

### **FAQ N. 15**

**DOMANDA** Dalla consultazione dell'elaborato *AMM.REL.A Relazione tecnico-illustrativa* del progetto preliminare a base di gara, al paragrafo *10 Acquisizione aree*, è indicata la presenza di aree del demanio pubblico, nonché di aree di proprietà privata da espropriare, senza che di queste aree sia data evidenza grafica tra gli altri elaborati del progetto. Si chiede, pertanto, di individuare tali aree sugli estratti catastali di mappa.

**RISPOSTA** I dati richiesti non costituiscono documentazione di livello progettuale preliminare e comunque gli stessi sono reperibili tramite visure catastali.

## **FAQ N. 16**

**DOMANDA** Sul Disciplinare di gara al punto 4.1.1.e.2 è specificato che "...gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A2". In considerazione del notevole sviluppo lineare dell'opera in progetto, nonché delle scale di rappresentazione previste per un progetto definitivo dal Regolamento DPR 207/2010, si chiede la possibilità di utilizzare formati di dimensioni superiori al formato A2.

**RISPOSTA** Si concorda, per le motivazioni da Loro addotte, sulla possibilità di utilizzare per gli elaborati grafici formati anche di dimensione superiori all'A2.

## **FAQ N. 17**

**DOMANDA** Sono necessari permessi di accesso lungo le Piste e le strade che portano alle zone operative di cantiere per l'effettuazione di eventuali indagini e/o rilievi in sito?

**RISPOSTA** Non sono necessari particolari permessi di accesso lungo le piste e le strade che conducono alle zone operative di cantiere.

## **FAQ N. 18**

**DOMANDA** Si chiede un chiarimento in merito agli elaborati del progetto definitivo da presentare in fase di gara ed, in specifico, in merito alla presentazione dello Studio di impatto Ambientale. Come evidenziato nel seguito il Disciplinare di gara contiene, ad avviso degli scriventi, delle indicazioni non chiare. Nel disciplinare di gara, punto 4.1.1. Oggetto dell'Offerta Tecnica, lett. b) punto sub. b. 1 a pag. 22, nell'elencare gli atti, documenti ed elaborati che il progetto definitivo da redigere in fase di gara deve contenere con riferimento al D.P.R. 207/2010 viene indicato anche lo Studio di impatto ambientale. Al punto 4.1.2 Condizioni dell'Offerta tecnica, lett. e) a pag. 24, si ribadisce che l'offerta tecnica non può essere carente di un atto, elaborato o documento prescritto dal suddetto punto 4.1.1, lett. b), punto sub. b. I. Si chiede quindi come interpretare quanto indicato al precedente punto 2.1 del Disciplinare a pag. 4, dove viene invece precisato che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è da redigere "dopo l'aggiudicazione provvisoria, con gli adempimenti e adeguamenti ai fini del conseguimento favorevole della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)". Si chiede quindi una conferma circa il fatto che in fase di gara non deve essere redatto lo Studio di impatto ambientale.

**RISPOSTA** Considerato che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è un atto complesso, le disposizioni del Disciplinare di gara regolano la materia come segue:

- a) l'indicazione di cui all'articolo 2.1 del Disciplinare di gara, deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 7.5.2, lettera c), del medesimo disciplinare, e con l'articolo 13, comma 1, del Capitolato Speciale d'appalto; ne consegue una duplice considerazione:

- da una parte che, in ogni caso, **dopo l'aggiudicazione provvisoria** dovrà essere redatto il SIA al fine di accedere al procedimento di VIA e conseguire una decisione favorevole sulla stessa VIA, nell'ambito degli articoli da 22 a 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - dall'altra parte si esplicita che il corrispettivo cumulato nella progettazione definitiva comprende "anche" le prestazioni per la redazione del SIA e di quanto necessario al conseguimento della VIA favorevole dopo l'aggiudicazione;
- b) il progetto definitivo presentato in sede di gara, deve essere adeguatamente predisposto per la successiva stesura del SIA, anche ai fini di comprovare gli elementi e i sub-elementi dell'offerta tecnica caratterizzati da un nesso logico con l'impatto ambientale.

### **FAQ N. 19**

**DOMANDA** Si chiede un chiarimento su quanto riportato nel Disciplinare di Gara, a pag. 24/56 ai punti a.1 e a.2 del capitolo 4.1.2.a "Condizioni dell'Offerta Tecnica": a) *"ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'Offerta tecnica, può prevedere varianti al progetto preliminare posto a base di gara oltre a miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna variante rispetto al progetto posto a base di gara. a. 1) localizzazione dei manufatti; a.2) destinazione d'uso del manufatto "*. Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede se nel rispetto dei limiti di esproprio imposti dal Progetto Preliminare posto a basi di gara, sia consentita: 1) La modifica della livelletta del tracciato 2) La modifica delle progressive di inizio e fine dei ponti, variando quindi la posizione delle spalle e la lunghezza dell'impalcato 3) La modifica della progressiva di inizio e fine delle gallerie, variando quindi la lunghezza totale dell'opera

**RISPOSTA** Si premette che ai sensi dell'articolo 4.1.2, lettera b), sub. b.4), l'offerente è responsabile diretto della progettazione definitiva da presentare e della conformità di questa con la normativa; sono comunque fatte salve le deroghe già operate dal progetto preliminare e rilevabili da questo. Il progetto definitivo non può utilizzare altre deroghe o eccedere le deroghe già previste. È per altro facoltà del concorrente proporre qualsiasi miglioria ritenga utile e significativa per valorizzare la propria offerta tecnica ed economica, nei limiti posti dal bando di gara. Ciò premesso, si ritiene:

- a) Consentita la modifica della livelletta del tracciato, compatibilmente con l'inderogabilità della localizzazione dei manufatti e della loro interferenza con il reticolo idraulico;
- b) Non consentita la modifica delle progressive di inizio e fine dei ponti sul Fiume Chiese, in quanto posizioni già concordate in sede preliminare con AIPO;
- c) Consentita (nei limiti di cui alla premessa) la modifica della progressiva di inizio e fine delle gallerie.

## **FAQ N. 20**

**DOMANDA** Il calcolo sommario della spesa ai sensi di cui all'art 17 lettera g) e all'art.22 comma I del D.P.R. n.207/2010, è stato effettuato mediante l'adozione di prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio, di parametri desunti da interventi simili realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativa di massima? E' possibile ottenerne, in ogni caso, la disponibilità?

**RISPOSTA** Il Calcolo Sommario della Spesa è stato pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante – sezione bandi e gare – all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto

## **FAQ N. 21**

**DOMANDA** Con riferimento a quanto affermato al par.4.1.2 relativamente al fatto che restano inderogabili le aree da occupare (punto a.7) si chiede se quanto sopra non sia in contrasto con quanto affermato al par.10 dell'elaborato relazione tecnico illustrativa (tav.n.AMM.REL.A) dove si afferma che nella progettazione definitiva verranno individuate le ditte proprietarie e le superfici da occupare. Si chiede inoltre se come limiti inderogabili debbano essere considerate le aree in colore giallo di cui all'elaborato "Estratti Mappa (tav. n.TERR.ESP.02) che appaiono riscate sul limite delle scarpate e non prendono in considerazione l'acquisizione completa di edifici, di reliquati o la presenza di recinzioni o opere complementari oltre le scarpate medesime.

**RISPOSTA** In applicazione dell'articolo 4.1.2, lettera a) del disciplinare, il progetto preliminare posto a base di gara è il paradigma al quale attenersi nella redazione del progetto definitivo; tutte le osservazioni e prescrizioni indicate negli allegati amministrativi devono essere osservate limitatamente a quanto non si pongano in contrasto con il predetto progetto preliminare, tenendo conto dell'approssimazione insita in tale livello progettuale.

## **FAQ N. 22**

**DOMANDA** Dalla lettura del documento "AMM.CSERV2- Documentazione Conferenza di Servizi-Seduta conclusiva del 24/10/2014" si evince che il progetto definitivo, anche alla luce delle osservazioni formulate e ricomprese all'interno del documento citato, deve essere sviluppato secondo quanto indicato nel progetto preliminare. In dipendenza di tale assunto si chiede se vi siano ulteriori pareri emessi in merito dalle Competenti Autorità successivamente alla sessione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 24/10/2014 non allegati ai documenti a base di gara nonché se il progetto preliminare sia stato sottoposto a validazione. In tal caso se è possibile disporre dei rapporti ispettivi emessi dalla Società di validazione incaricata.

**RISPOSTA** Quanto alla prima richiesta, non sono pervenuti ulteriori pareri rispetto a quelli allegati ai documenti di gara; quanto alla seconda richiesta, si comunica che il progetto è stato validato



con atto formale in data 29/09/2015 e che la documentazione di verifica, che per altro non pare necessaria al fine della formulazione dell'offerta, è in fase di pubblicazione nel link dell'appalto dell'opera in argomento all'indirizzo <http://public.provincia.brescia.it/lavori-pubblici/S.P.BS237-DEL-CAFFARO/>

### **FAQ N. 23**

**DOMANDA** Sul sito della Provincia di Brescia è stato pubblicato un solo chiarimento relativo alla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 2 novembre 2015 n.9. In relazione a ciò si chiede se ad oggi vi siano state richieste di chiarimento da parte delle Ditte concorrenti ed in caso affermativo che le risposte ai quesiti formulati vengano pubblicate sul sito indicato dal disciplinare di gara.

**RISPOSTA** Non vi sono state richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti sul punto. L'avviso è stato ritenuto doveroso in quanto la decisione giurisprudenziale citata è di natura interpretativa e non innovativa e il contenuto dell'avviso è nel senso del "favor participationis" ed evita agli offerenti adempimenti (individuazione preventiva dei subappaltatori) non richiesti dalla legge.

### **FAQ N. 24**

**DOMANDA** Il disciplinare di gara richiede l'effettuazione di uno "studio più approfondito delle caratteristiche geologiche dell'area di intervento". Al fine di ottenere gli ulteriori dettagli e parametri sopraccitati si renderebbe necessario poter accedere fisicamente alle aree di lavoro. Si chiede pertanto di sapere se la Provincia di Brescia ha attivato nei confronti dei proprietari dei terreni indicati dal progetto definitivo le necessarie procedure per l'entrata dei fondi/occupazioni.

**RISPOSTA** La Stazione appaltante non ha attivato procedimenti ablativi o di occupazione dei suoli interessati dal progetto posto a base di gara. Lo studio più approfondito delle caratteristiche geologiche dell'area di intervento, richiesto nel disciplinare di gara, è incardinato nella documentazione disponibile o reperibile senza indagini invasive in fase di offerta.

### **FAQ N. 25**

**DOMANDA:** Fatto salvo che l'opera in esame ricade nelle tipologie di opere elencate nell'allegato B "*Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 6 e individuazione, a margine, delle Autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell'art.2*" della L.R. n.5/2010 "*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*" e nello specifico al punto 7 "*Progetti di infrastrutture: g1) strade extraurbane secondarie e loro varianti e potenziamenti*" di competenza regionale e che allegato al Progetto preliminare a base gara è riportato lo Studio

Preliminare Ambientale, si chiede di confermare che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), completo di tutti gli elaborati e idoneo all'ottenimento dell'autorizzazione ambientale di cui all'art.5, comma 1, lettera o), del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. sarà da redigersi dopo l'aggiudicazione provvisoria, senza che ciò comporti minore attribuzione di punteggio, specificando quali saranno le tempistiche che verranno concesse per la sua predisposizione. Quanto sopra eviterebbe abnormi ed inutili sprechi in termini temporali ed economici alle Ditte concorrenti.

**RISPOSTA** Considerato che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è un atto complesso, le disposizioni del Disciplinare di gara regolano la materia come segue:

a) l'indicazione di cui all'articolo 2.1 del Disciplinare di gara, deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 7.5.2, lettera c), del medesimo disciplinare, e con l'articolo 13, comma 1, del Capitolato Speciale d'appalto; ne consegue una duplice considerazione:

- da una parte che, in ogni caso, dopo l'aggiudicazione provvisoria dovrà essere redatto il SIA al fine di accedere al procedimento di VIA e conseguire una decisione favorevole sulla stessa VIA, nell'ambito degli articoli da 22 a 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- dall'altra parte si esplicita che il corrispettivo cumulato nella progettazione definitiva comprende "anche" le prestazioni per la redazione del SIA e di quanto necessario al conseguimento della VIA favorevole dopo l'aggiudicazione;

b) il progetto definitivo presentato in sede di gara, deve essere adeguatamente predisposto per la successiva stesura del SIA, anche ai fini di comprovare gli elementi e i sub-elementi dell'offerta tecnica caratterizzati da un nesso logico con l'impatto ambientale.

## **FAQ N. 26**

**DOMANDA** Il progetto definitivo richiesto dal bando di gara, da redigersi secondo la normativa vigente, consta complessivamente di circa 300 elaborati grafici e 50 elaborati descrittivi, per la predisposizione dei quali necessitano tempi tecnici incompatibili con il termine di presentazione delle offerte fissato dal bando di gara per il 7/1/2016. Si chiede di voler concedere sin d'ora alle Ditte concorrenti una proroga del termine di presentazione delle offerte pari a 60 giorni.

**RISPOSTA** La richiesta non può essere accolta. In primo luogo perché il termine prescritto dal bando per la presentazione delle offerte è già stato determinato in eccedenza rispetto al termine legale, per tener conto anche delle festività natalizie e dei limiti conseguenti ai vincoli temporali previsti in accordo con gli Enti finanziatori dell'opera; in secondo luogo le condizioni idrauliche e geomorfologiche del sito possono essere pregiudicate da rinvii.

## **FAQ N. 27**

**DOMANDA:** In qualità di impresa intenzionata a partecipare in raggruppamento alla gara in oggetto ed a riguardo del notevole onere sia tecnico che economico richiesto ai partecipanti per redigere una progettazione definitiva, con la presente porgiamo rispettosa istanza a Codesta Amministrazione di mettere a disposizione dei concorrenti la versione editabile (dwg o similari) del progetto posto a base di gara, soprattutto relativamente alla cartografia di base ed alle planimetrie di tracciamento.

In caso contrario, con la sola disponibilità dei suddetti documenti in versione non editabile, si rende necessario ed indispensabile procedere ad una campagna di rilievi topografici in loco ed è conseguentemente vincolante poter avere accesso a tutte le aree interessate dai futuri lavori. In conseguenza di ciò si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione l'autorizzazione ad accedere nelle suddette aree, allo stato siano esse di proprietà privata e/o pubblica.

**RISPOSTA** In merito a tale istanza si rimanda alle Faq 2 e 4 sopra riportate. Quanto alla seconda parte non si vede il nesso tra la disponibilità della versione editabile e la campagna di rilievi topografici in sito.

La versione non editabile in PDF già disponibile e una eventuale versione editabile sorgente (DWG o DXF) non divergono quanto alle quote altimetriche e alle misure planimetriche. Inoltre non pare possibile rilasciare autorizzazioni nel senso richiesto che, se doverosamente fornite a tutti i potenziali concorrenti, non garantirebbero la riservatezza sull'identità degli offerenti che potrebbero tra loro confrontarsi nelle fasi di rilievo in sito né garantirebbero la intangibilità del sito stesso non potendo questa Stazione appaltante fornire assistenza o presenza durante i rilevamenti.

## **FAQ N. 28**

**DOMANDA** Con riferimento al quesito già posto in passato, che recitava "Si chiede di chiarire se risulta necessario che i partecipanti provvedano a soddisfare eventuali carenze normative emergenti dalla disamina del progetto preliminare posto a base gara, con particolare riferimento alla necessità di realizzazione di vie di uscite di emergenza nella galleria avente lunghezza superiore a 500 m", e alla successiva risposta della Stazione Appaltante del 6 novembre 2015, si richiedono ulteriori approfondimenti del tema. In particolare si fa riferimento all'affermazione contenuta nella risposta, secondo la quale rispetto alla conformità con la normativa "sono comunque fatte salve le deroghe già operate dal progetto preliminare e rilevabili da questo". L'applicazione di deroghe che l'Ente gestore della viabilità ha ritenuto di poter applicare nello sviluppo del Progetto Preliminare non trova successivo riscontro nei documenti posti a base di gara. Risulta infatti inconciliabile tale posizione con il richiamo delle normative cogenti da adottare nello sviluppo del Progetto Definitivo che, come previsto dal CSA parte II (AMM.CSA.B Art. 1.22 Norme sulla sicurezza in Galleria) impongono di fatto al Progettista il rispetto dell'applicazione del D.Lgs 264/2006 e delle linee guida ANAS di recepimento dello stesso. Risulta quindi evidente che la previsione di un'uscita di emergenza nella galleria avente lunghezza superiore ai 500 m risulta per quanto sopra espresso un obbligo inderogabile per il Progettista per garantire la firma del Progetto Definitivo in consegna pena il mancato rispetto di contenuti prescrittivi del CSA.

**RISPOSTA** Si ribadisce che il richiamo fatto nel CSA alle norme di cui al DL 264/2006 e alle Linee Guida Anas 2009, deve intendersi **per il novellato di queste applicabili al caso in esame**, fatte salve le deroghe già operate dal progetto preliminare e rilevabili da questo, come bene si può evincere dalla relazione tecnica relativa agli impianti, nella quale è stato esplicitato il riferimento a tali norme, per le parti ritenute applicabili all'intervento in esame. In sintesi, nel rimarcare che **le disposizioni derogabili dal progetto definitivo sono quelle già derogate in fase di progetto preliminare e non sono consentite deroghe ulteriori, diverse o più estese di queste ultime**, si è fatto riferimento alle due norme sopra richiamate **per le parti che l'Ente appaltante ha ritenuto di recepire, considerato che non vi è l'obbligo della loro applicazione**. Nella relazione tecnica degli impianti, sono state volutamente utilizzate come riferimento e, per quanto applicabili, le Linee Guida Anas nella scelta delle tipologie e per il dimensionamento degli impianti di illuminazione, ventilazione, antincendio e degli ausili di sicurezza; pertanto è corretto che queste norme siano state richiamate nel CSA.

### **FAQ N. 29**

**DOMANDA** Alla luce dell'interpretazione relativa all'approfondimento richiesto sul tema dell'uscita di sicurezza in galleria, contenuta nella Faq n.28, dovendosi approfondire gli elementi necessari ad una corretta progettazione di un'opera non prevista nel PP, si richiede una proroga dei termini di consegna del Progetto Definitivo per garantire l'esecuzione in campo dei necessari propedeutici approfondimenti topografici e geognostici. Gli approfondimenti di carattere geognostico in particolare, oltre alle tempistiche di esecuzione e di restituzione dei dati al progettista, sono subordinati anche all'acquisizione dei permessi di accesso alle aree individuate per le indagini.

**RISPOSTA** Il quesito perde di significato, in esito alla risposta alla Faq n.28.

### **FAQ N. 30**

**DOMANDA** Si richiede chiarimento in merito al vincolo posto a base di gara ed esplicitato al punto 4.1 .1 comma e.2 del Disciplinare di Gara, secondo il quale "gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori ad ISOA2". Si evidenzia che secondo le normative vigenti in materia di Appalti Pubblici (DPR n 0207/2010), molti elaborati di Progetto Definitivo devono sottostare a caratteristiche di scala ben precise, al fine di dare una completa e comprensibile definizione delle opere in oggetto. In particolare ad esempio, secondo quanto definito dall'Art.28 della sopracitata normativa, sarà necessario redigere planimetrie stradali a scale non inferiori a 1 :2000, profili longitudinali a scala non inferiore a 1 :2000 /1 :200, carpenterie delle opere d'arte in scala non inferiore a 1:100. Tali vincoli normativi si ritengono non compatibili con il formato ISOA2, a meno di non frammentare in modo molto articolato gli elaborati grafici, a discapito della comprensibilità del Progetto, che si ritiene requisito fondamentale per la fase progettuale in oggetto. Si ritiene che il termine "preferibilmente" riferito alle dimensioni massime degli elaborati, benché non esprima un vincolo assoluto, o a pena d'esclusione, possa in qualche modo (e si ritiene indebitamente) rappresentare un elemento di valutazione del progetto presentato per il concorrente che adegua la propria Offerta Tecnica al vincolo stesso.

**RISPOSTA** E' possibile utilizzare per gli elaborati grafici formati anche di dimensione superiori all'A2; tale scelta del progettista non rappresenta un vincolo e non costituisce elemento di valutazione in sede di gara.

### **FAQ N. 31**

**DOMANDA** Si richiede un chiarimento per quanto attiene la legittimità delle varianti planimetriche da apportare al tracciato. Il paragrafo 4.1.2 del disciplinare di gara ammette il ricorso a varianti entro i limiti di ammissibilità fissati da invariante, elencati al comma a), tra i quali è prevista la localizzazione dei manufatti. Si chiede se tale esclusione è da intendersi come obbligo di mantenere immutato il tracciato della viabilità di progetto, senza modificarne l'impatto in termini di giacitura planimetrica, variandone soltanto il posizionamento altimetrico della livelletta o se, per effetto di approfondimenti d'indagine, possano emergere soluzioni che possano portare a varianti che prevedano anche l'eliminazione di manufatti, in quanto non più necessari, a parità (o aumento) di funzionalità dell'opera in progetto. Si chiede inoltre se tale considerazione debba essere intesa e riferita anche alle opere collaterali a quelle dell'asse principale, quali modifiche di tracciato di viabilità esistenti in corrispondenza di punti di interferenza con il tracciato della deviante.

**RISPOSTA** Si premette che ai sensi dell'articolo 4.1.2, lettera b), sub. b.4), l'offerente è responsabile diretto della progettazione definitiva da presentare e della conformità di questa con la normativa; sono comunque fatte salve le deroghe già operate dal progetto preliminare e rilevabili da questo. Il progetto definitivo non può utilizzare altre deroghe o eccedere le deroghe già previste. È per altro facoltà del concorrente proporre qualsiasi miglioria ritenga utile e significativa per valorizzare la propria offerta tecnica ed economica, nei limiti posti dal bando di gara. Ciò premesso, si ritiene:

- a) Consentita la modifica della livelletta del tracciato, compatibilmente con l'inderogabilità della localizzazione dei manufatti e della loro interferenza con il reticolo idraulico;
- b) Non consentita la modifica delle progressive di inizio e fine dei ponti sul Fiume Chiese, in quanto posizioni già concordate in sede preliminare con AIPO;
- c) Consentita (nei limiti di cui alla premessa) la modifica della progressiva di inizio e fine delle gallerie.

### **FAQ N. 32**

**DOMANDA** In riferimento a quanto richiesto nel disciplinare di gara a pag. 18 "3.3.3. Requisiti di ordine speciale dei progettisti - Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli di cui all'articolo 3.3.1, lettere a), b) o c), i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato dall'articolo 92, comma 6, lettera a), dello stesso d.P.R. devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure: b) quanto alla lettera b): servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori non inferiore 1 volta l'importo dei da progettare, distintamente per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2.2.2, lettera d), in corrispondenza dell'individuazione di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013, come previsto nella colonna «lettera b)»

decennio di riferimento: dal 10/10/2005 al 09/10/2015

ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importi		
				Lavori da bando	Requisito minimo:	
					Lettera b)	Lettera c)
S.05	IX/b/c	1,05	Gallerie stradali	24.000.000	24.000.000	19.200.000
V.03	VI/b	0,75	Strade con difficoltà	11.720.000	11.720.000	9.376.000
S.04	IX/b	0,90	Ponti, consolidam. pendii	3.400.000	3.400.000	2.720.000
IB.08	IV/c	0,50	Impianti illuminazione	1.580.000	1.580.000	1.264.000

Si chiede, visto che nella maggior parte dei casi comunque gli impianti di illuminazione venivano classificati dalle stazioni appaltanti nelle classi e categorie III/c (IA.04) , e non nella IV/c (IB.06) come invece indicato nella gara in oggetto, se a comprova degli stessi requisiti possano essere usati servizi in classe III/c (IA.04).

A conferma di quanto asserito si allegano due disciplinari di gara relativi all'affidamento di servizi di ingegneria per la realizzazione di interventi simili a quello posto a base di gara al quale ha partecipato la nostra società nel recente passato, quale:

\* gara bandita da ANAS SpA per l'affidamento dell'incarico di Progettazione esecutiva ed esecuzione – ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., sulla base del progetto definitivo, validato dal Responsabile del Procedimento con relazione istruttoria in data 19 novembre 2014 Prot. n. CDG – 0151620 - I, dell'opera: "S.S 219 "Gubbio Pian D'Assino". Tratto Gubbio - Umbertide lotto 2° Mocaiana – Umbertide. 1° stralcio Mocaiana – Pietralunga. (cfr articolo II 2.2 Quantitativo o entità Appalto pag. 3 ed articolo III.2.3 Capacità tecnica pag. 11).

\* gara bandita da Provincia Autonoma Trento per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale N. 235 dell'interporto. (cfr. articolo 7.2 classi e categorie da progettare pag. 2)

A comprova di quanto richiesto si sottolinea inoltre che l'ANAC nella Determina n. 4 del 25 febbraio 2015 recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ha affrontato il problema della comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della Legge 143/1949 rilevando "..... l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare" e che " ..... in caso di incertezze nella comparazione deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta" (cfr. punto 4 Classi, categorie e tariffe professionali).

**RISPOSTA** Considerata la differenza radicale tra gli impianti interni agli edifici (già classe/categoria III/c) e quelli a rete o lineari come quelli previsti dal progetto, si ritiene che sul punto non possano essere disapplicate le disposizioni del disciplinare di gara.

Peraltro si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3.3.3, lettera b), sub. b.1), del disciplinare di gara, possono essere utilizzati servizi pregressi relativi alle tipologie da IB.04 a IB.12, in quanto riconducibili a gradi di complessità superiori a quello della tipologia IB.08.

Non rileva lo scostamento operato da ANAS, né appare pertinente al caso di specie la determina ANAC citata nel quesito; infatti nella fattispecie e come sopra accennato, non si tratta di distinzione formale, ma sostanziale, tra le tipologie di opere.

### **FAQ N. 33**

#### **DOMANDA**

Visto che al paragrafo 3.1.3 del disciplinare di gara, la stazione appaltante prevede obbligatoriamente una dichiarazione di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico. Esaminando la documentazione progettuale messa a disposizione il Computo Metrico non è riportato. L'elenco elaborati riporta il Computo Metrico avrebbe dovuto trovarsi nella Tavola AMM.CSS , solamente che alla tavola citata, andando a visionarla il documento contenuto corrisponde al Calcolo Sommario della Spesa. Pertanto chiede di poter acquisire il Computo Metrico sia per sviluppare l'offerta tecnica ed economica, e di rispettare quanto previsto al punto 3.1.3. del disciplinare di gara.

**RISPOSTA** Il progetto preliminare posto a base di gara è correttamente corredato dal solo Calcolo sommario della Spesa. Il Computo metrico estimativo deve essere fornito dall'offerente (articolo 4.2.3 del disciplinare di gara). Pertanto il riferimento inserito nelle dichiarazioni di responsabilità di cui all'articolo 3.1.3 del disciplinare di gara, sia alla lettera a) (con rinvio all'articolo 106, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010) che alla lettera d) (con rinvio all'articolo 118, comma 2, dello stesso d.P.R.) è relativo al complesso degli atti progettuali, sia quelli posti a base di gara a cura della Stazione appaltante, che a quelli (come il Computo metrico estimativo) redatto a cura e responsabilità dell'offerente.

### **FAQ N. 34**

**DOMANDA** Il disciplinare di gara prevede che l'offerta tecnica debba esser sottoscritta dall'offerente e dal progettista. Premesso che la scrivente : impresa, in qualità di operatore economico singolo, intende partecipare alla procedura in oggetto indicando, quale progettista qualificato, esterno all'impresa, un costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti costituito da due società di ingegneria, con la presente siamo a chiedervi se tutta la documentazione inclusa nell'offerta tecnica, per quanto riguarda i progettisti, debba essere sottoscritta:

1) dalle persone fisiche che firmeranno il progetto esecutivo indicate a punto 3.3.2 del disciplinare di gara, compreso eventualmente il soggetto incaricato dell'integrazione tra e varie prestazioni specialistiche;

oppure :

2) (nel quesito 3?) da tutti i soggetti, sia quelli di cui al punto 1) che quelli di cui al punto 2).

**RISPOSTA** In disparte l'equivoco della sequenza della numerazione, se la progettazione definitiva da presentare in gara è redatta da un RTP (costituendo) composto da due società di ingegneria

(art. 90, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006), la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di queste ultime si ha con la sola firma del direttore tecnico della società di ingegneria ai sensi dell'articolo 253, comma 1, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, prescindendo dai professionisti di cui è richiesta la presenza all'articolo 3.3.2 del disciplinare di gara.

### **FAQ N. 35**

**DOMANDA** Per la progettazione definitiva della deviante tratta da Vestone Nord a Idro Sud sulla S.P. BS 237 "Del Caffaro" abbiamo la necessità di avere la cartografia (possibilmente editabile) con le reti gas, elettriche, telefoniche, ecc al fine di valutare le interferenze con il nuovo tracciato.

**RISPOSTA** Abbiamo pubblicato sul sito insieme ai documenti di gara anche le inferenze relative ai sottoservizi acqua, fogna, energia elettrica media e bassa tensione e gas. Per comodità indichiamo il link: <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-lavori-sulla-base-del-progetto-preliminare>

### **FAQ N. 36**

**DOMANDA** Con riferimento al Progetto Preliminare della Gara in oggetto, Vi sottoponiamo la seguente richiesta di chiarimento:

in merito all'elaborato progettuale AMM.REL.B.3, siamo a richiedere le coordinate dei vertici di tracciamento V1, V2, V3, V4, V5, il relativo sistema di riferimento e la disponibilità di eventuali capisaldi di appoggio (chiodi/borchie) che non corrispondono ad edifici o strutture.

**RISPOSTA** In merito alla Vs richiesta relativa ai dati di progetto, sentiti i colleghi che hanno lavorato al progetto, si rileva che:

- i vertici della poligonale d'asse sono indicati nell'elaborato AMM.REL.B.3 nell'ambito della relazione sulla verifica del rispetto delle norme stradali e non sono individuati nelle planimetrie di progetto
- non è possibile associare ai vertici coordinate non essendo il rilievo di base georeferenziato;
- non risulta l'esistenza di capisaldi del rilievo materializzati con chiodi o simili.

### **FAQ N. 37**

**DOMANDA** in merito alla sottoscrizione e firma degli elaborati dell'offerta tecnica, anche in considerazione della Faq 34 e relativa risposta, vorremmo chiedere conferma dell'interpretazione che gli elaborati dell'offerta tecnica **NON devono essere firmati** né dal responsabile delle integrazioni specialistiche, né dal geologo (ovviamente per i soli suoi elaborati) né dal coordinatore della sicurezza.

Pertanto le uniche firme presenti **SARANNO** il legale rappresentante del concorrente e i legali rappresentanti del progettista.



**RISPOSTA** La FAQ 34 si riferisce alle società di ingegneria, per le quali si conferma che la firma del direttore tecnico è allo stesso tempo “necessaria” e “sufficiente” (ovviamente unitamente alla firma del concorrente).

Per tali società non è necessaria la firma del rappresentante legale dal momento che la norma (art. 254, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010) riconduce alla firma del direttore tecnico la responsabilità solidale con la società medesima.

Se la progettazione è affidata a professionisti diversi dalle società di ingegneria la firma è richiesta ai progettisti del progetto definitivo, come individuati secondo il vigente ordinamento giuridico (singoli, associati, in società di persone).

## **FAQ N. 38**

**DOMANDA** 1) In riferimento alla possibilità di prevedere varianti e miglioramenti al progetto preliminare posto a base di gara, fermi restando i limiti e le condizioni inderogabili riportate al punto 4.1.2 "Condizioni dell'Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara e indicate anche nella risposta alla FAQ n.19 pubblicata in data 24.11.2015 ed in particolare fatte salve le progressive di inizio e fine dei ponti sul fiume Chiese stabilite con AIPO, si chiede di confermare che, al di fuori di tali progressive, sia consentita comunque la sostituzione di tipologie di opera con altre tipologie (sottopassi, viadotti, rilevati).

2) L'Art. 4.1.2 del CSA Parte II indica "quali prescrizioni minime inderogabili" ai fini del calcolo della sovrastruttura stradale i seguenti parametri:

- TGM (0-24) = 20.000 v/gg;
- Percentuale di mezzi Commerciali e Pesanti che percorre la corsia di marcia, quindi la più sollecitata dal punto di vista del calcolo della pavimentazione, pari a 30%;
- Coefficiente incrementale del traffico considerato = 2.5% composto annuo.

Con i dati indicati dall'Art. 4.1.2 del CSA Parte II si ottiene un traffico giornaliero medio pesante (TGMp) iniziale pari a 6000 v/gg che corrisponde a circa 28 milioni di passaggi di veicoli pesanti per singola corsia in 20 anni, valore che supera il livello massimo, pari a 25 milioni, considerato dal Catalogo delle Pavimentazioni (B.U. CNR 15/09/1995) per strade extraurbane principali e secondarie a forte traffico.

Si chiede pertanto se sussistono particolari ragioni (non esplicitamente indicate negli elaborati di progetto a base di gara) che hanno indotto l'Ente Appaltante a prescrivere un valore di TGM di tale entità o se viceversa possono essere considerati valori di TGM differenti

3) L'articolo 3.3.2 del CSA parte IV e l'Art. 4.1.2 del CSA parte II indicano "quali prescrizioni minime inderogabili" ai fini del calcolo della sovrastruttura stradale i seguenti parametri minimi:

- Moduli di deformazione Md1 al primo ciclo di carico su piastra di diametro 30 cm dovranno risultare non inferiore a: RILEVATI 100 MPa: nell'intervallo compreso tra 1.5 ÷ 2.5 daN/cm<sup>2</sup> sul piano di posa della sovrastruttura in rilevato, in trincea e nel riempimento dell'arco rovescio in galleria.

I dati prescritti dall'Art. 4.1.2 del CSA parte II e dall'Art. 3.3.2 del CSA parte IV appaiono molto elevati e tendenzialmente superiori a quanto ottenibile con materiali granulari di classe A1a e A3 costipati al 95% della densità AASHTO T/180-57 di cui, ai sensi dell'Art. 3.4.1.1 del CSA parte IV, deve essere costipato l'ultimo strato del rilevato. Ciò quindi ipotizza la necessità di stabilizzazione dei materiali A1a e A3 costituenti l'ultimo strato del rilevato.

Si chiede pertanto se sussistono particolari ragioni (non esplicitamente indicate negli elaborati di progetto a base di gara) che hanno indotto l'Ente Appaltante a prescrivere valori di portanza così elevati o se viceversa possono essere considerati i massimi valori di portanza senza la stabilizzazione dell'ultimo strato del rilevato.

**RISPOSTA** 1) Nei limiti di quanto previsto dal punto 4.1.2 "Condizioni dell'Offerta Tecnica", sub b) e precisato nella risposta al quesito n. 19, sono ammesse sostituzioni delle tipologie di opere previste dal progetto preliminare a base di gara;

2) Si conferma il valore di 20.000 veic/giorno prescritto dall'art. 4.1.2 del CSA Parte II ai fini del calcolo della sovrastruttura stradale. Tale valore è stato definito sulla base dei dati rilevati dall'attività di monitoraggio del traffico lungo la SP BS 237 e dell'effetto incrementale legato alla realizzazione della nuova infrastruttura. Per quanto riguarda il riferimento al Catalogo delle Pavimentazioni (B.U. CNR 15/09/1995), che pur non rientra tra la normativa di riferimento indicata nel Capitolato, il valore di 28 milioni di passaggi di veicoli commerciali e pesanti per singola corsia in 20 anni, a fronte dei valori che caratterizzano le diverse classi di livello di traffico, è riconducibile alla classe identificata dal valore di 25 milioni di passaggi di veicoli commerciali per singola corsia.

3) Si conferma il valore prescritto dall'art. 3.3.2 del CSA parte IV e dall'art. 4.1.2 del CSA parte II relativo al Modulo di deformazione Md1 al primo ciclo di carico su piastra di diametro 30 cm. Il valore è stato definito in via cautelativa anche in considerazione dei livelli di traffico commerciale e pesante previsti. Valori analoghi di portanza del sottofondo sono stati ottenuti durante la realizzazione di nuovi tratti stradali per conto della Provincia di Brescia senza interventi di stabilizzazione del materiale.

### **FAQ N. 39**

**DOMANDA** In merito a quanto riportato al punto 6.2.4 del disciplinare di gara, in riferimento all'imposizione del soccorso istruttorio, si chiede un chiarimento in merito. Secondo ANAC che si è pronunciata più volte nel caso del soccorso istruttorio, precisamente alla Determinazione n. 1/2015 "... La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all'art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione." ed al parere precontenzioso n. 155/2015 precisando che "In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara. La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata solo nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio." Alla base di quanto sopra riportato, chiediamo se la stazione appaltante ha preso in considerazione delle deliberazioni da parte dell'ANAC, così da non imporre il soccorso istruttorio qualora l'impresa decida di non farne ricorso. Inoltre si chiede di specificare dettagliatamente dove e quando viene applicato il soccorso istruttorio e dove e quando lo stesso non viene applicato, essendo a discrezione della Stazione Appaltante l'attivazione o no di tale procedimento. A titolo esemplificativo, se l'errore avviene nella fase dell'offerta tecnica oppure nell'offerta economica, la società che ha commesso tale mancanza incorre nella sanzione del soccorso istruttorio?

**RISPOSTA** A questa Stazione appaltante sono noti gli orientamenti di ANAC citati nel quesito, tuttavia essa ritiene di discostarsi dagli stessi aderendo invece alla tesi affermata dal Procuratore Generale della Corte dei conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015, secondo la quale « ... lo scopo è chiaro, ed è quello di responsabilizzare i concorrenti a rendere dichiarazioni il più possibile complete. E dunque la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non

rispondere all'invito a regolarizzare. Il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo contabile».

Peraltro la lettura dell'art. 38, comma 2-bis, nella sua semplice articolazione delle parole (art. 12 delle preleggi) porta a questa conclusione «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni ... obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento... della sanzione pecuniaria ...» e non accenna ad alcuna altra condizione, men che meno alla regolarizzazione quale presupposto per l'irrogazione della sanzione.

Né appare determinante l'articolo 59, comma 4, della direttiva 2014/24/UE. In disparte l'inefficacia della stessa fino al 18 aprile 2016, la norma citata esprime in dettaglio il principio già contenuto nell'articolo 51 della direttiva 2004/19/CE e non vieta agli stati membri l'imposizione di una sanzione come quella in trattativa; tanto che l'integrazione documentale "non onerosa" è prevista solo nel disegno di legge delega di recepimento della nuova direttiva.

Quanto alla casistica del soccorso istruttorio, appaiono sufficienti le indicazioni all'articolo 6.2.3 del disciplinare di gara e non è previsto il soccorso istruttorio in fase di offerta tecnica né in fase di offerta economica se non, per quest'ultima, nei limitati casi di cui all'articolo 6.5.3 del disciplinare di gara.

#### **FAQ N. 40**

**DOMANDA** Con riferimento al Progetto Preliminare della Gara in oggetto, Vi sottoponiamo la seguente richiesta di chiarimento:

Con riferimento alle soglie temporali inderogabili di 60 gg di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I -all'art. 18, comma 6, lettere a) e b) si chiede se le stesse sono riferite alla sola realizzazione funzionale rispettivamente dei corpi d'opera A e H, se le medesime possano frazionarsi in base alle fasi esecutive previste dai concorrenti, ovvero se vanno intese come giorni naturali e consecutivi.

**RISPOSTA** Le soglie temporali inderogabili prescritte dall'art. 18, comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I si riferiscono alla sola realizzazione funzionale; le stesse vanno intese come giorni naturali e consecutivi”.

#### **FAQ N. 41**

**DOMANDA** Si chiede se è possibile inserire tra i professionisti che firmeranno il progetto esecutivo il nominativo di una persona fisica, regolarmente abilitata all'esercizio della professione, come consulente esterno alla costituenda ATI di progettisti indicati dall'impresa concorrente. Tale persona fisica presenterà le dichiarazioni previste al punto 3.3.2, lettera e), del Disciplinare di gara, quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) nonché l'impegno a svolgere il proprio incarico in via esclusiva nel caso in cui l'impresa concorrente si aggiudichi la gara.

**RISPOSTA** La partecipazione dei progettisti deve essere tipizzata secondo l'ordinamento giuridico vigente e dettagliato negli articoli 3.3.1 e 3.3.2 del disciplinare di gara.

Dalla formulazione del quesito non si comprende quale rapporto giuridico intercorra tra il professionista di cui si tratta e il «progettista» (inteso in senso lato) richiesto dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara; emerge solo che si tratta di un professionista singolo (persona fisica lavoratore autonomo con partita IVA) ovviamente abilitato alla professione e iscritto al relativo Ordine o Albo ove prescritto. La sua posizione "esterna" al R.T.I. di progettisti indicati non trova collocazione nell'ordinamento né assume alcun senso compiuto non essendo riconducibile ad alcun perimetro di responsabilità e di competenze. Un professionista come definito nel quesito (sempre che non abbia incompatibilità soggettive, quali rapporti di pubblico impiego o altre analoghe), deve necessariamente essere incardinato nel progettista (o nel R.T.I. di progettisti) esclusivamente mediante una delle seguenti condizioni giuridiche:

- a) libero professionista mandante nel R.T.I. di progettisti;
- b) socio di una società di professionisti (società di persone);
- c) socio professionista attivo di una società di ingegneria (società di capitali);
- d) dipendente di uno dei progettisti;
- e) consulente collaboratore con contratto su base annua che ha fatturato, nell'anno precedente, almeno il 50% delle proprie prestazioni a favore di uno dei progettisti.

Ogni altra condizione è estranea all'ordinamento, non può concorrere alla progettazione e la presenza della relativa firma sul progetto è immotivata e arbitraria. Se non ricorre una delle condizioni citate, la risposta al quesito è negativa.

#### **FAQ N. 42**

**DOMANDA** Con riferimento alla risposta al quesito n°31 pubblicata il 4/12/2015, si richiede un ulteriore chiarimento in merito al passaggio in cui si dichiara di ritenere:

*b) non consentita la modifica delle progressive di inizio e fine dei ponti sul Fiume Chiese, in quanto posizioni già concordate in sede preliminare con AIPO.*

In primo luogo si richiede se il non consentito spostamento delle progressive non sia da intendere più precisamente come uno spostamento di **posizione planimetrica**, in modo da rendere indipendente, come sembra logico, il vincolo rispetto ad eventuali leggere modifiche che possano spostare le progressive delle spalle dei ponti.

In secondo luogo si richiede se tale affermazione è da ritenersi vincolante in senso rigido, a pena di esclusione, e non consenta di variare le progressive (o meglio la posizione) delle spalle, **nemmeno nel caso in cui la luce libera del ponte dovesse diventare maggiore** rispetto a quella prevista dal PP, e possa rappresentare un elemento migliorativo rispetto al problema del deflusso idraulico nelle condizioni di piena normativamente previste, essendo la motivazione idraulica (parere dell'AIPO) l'unica citata nella risposta alla precedente richiesta di chiarimento.

Con riferimento al quesito precedente si richiede se sia possibile o meno inserire nello sviluppo del progetto definitivo opere d'arte non previste nel progetto preliminare, al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali degli interventi, sia dal punto di vista della cantierizzazione che per

quanto concerne le autorizzazioni già fornite dagli Enti già coinvolti in sede di analisi del PP in sede di Conferenza di Servizi.

**RISPOSTA** Richiamato il contenuto della risposta al quesito n. 31 del FAQ, si precisa che il vincolo riferito alla posizione dei ponti sul fiume Chiese, derivando principalmente da condizioni di compatibilità idraulica concordate con AIPO, deve essere inteso come limite minimo riferito alla luce libera da garantire ai fini del deflusso delle portate di piena considerate nello Studio idraulico del Progetto Preliminare. Ciò considerato, possono ritenersi ammissibili modifiche dimensionali dei ponti migliorative ai fini idraulici, pur nel rispetto del vincolo della localizzazione dei manufatti di cui al punto 4.1.2 del Disciplinare di Gara.

In merito al secondo quesito, nei limiti di quanto previsto dal punto 4.1.2 "Condizioni dell'Offerta Tecnica", sub b) e precisato nella risposta al quesito n. 19 del FAQ, sono ammesse opere d'arte non previste dal progetto preliminare a base di gara."

### **FAQ n.43**

**DOMANDA** Con riferimento alla partecipazione alla procedura indicata, l'Impresa \*\*\* pone il seguente quesito:

Si chiede se è possibile utilizzare servizi, antecedenti al 21 dicembre 2013, con opere in categoria Ig (S.03 - grado di complessità 0.95) per coprire i requisiti minimi richiesti per la categoria da bando S.04 (grado di complessità 0.90)"

### **RISPOSTA**

La risposta è affermativa.

Le indicazioni relative ai servizi antecedenti al 21 dicembre 2013 hanno carattere ausiliario, al fine di consentire la più ampia partecipazione; tuttavia il discrimine previsto da tale data non impedisce l'applicazione del più attuale principio applicabile ai servizi posteriori a tale data e disciplinati dal d.m. n. 143 del 2013 basati sull'analogia determinata dalla parte alfabetica (nel caso "S") della sigla alfanumerica "ID Opere" e sul maggior grado di complessità.

### **FAQ n. 44**

**DOMANDA** Il disciplinare di gara prevede che l'offerta tecnica debba essere sottoscritta dall'offerente e dal progettista.

Premesso che la scrivente impresa, in qualità di operatore economico singolo, intende partecipare alla procedura in oggetto indicando, quale progettista qualificato, esterno all'impresa, una società di professionisti di cui all'art. 255 del d.P.R. n. 207 /2010, con la presente siamo a chiedervi conferma che sia corretto ed accettato che tutta la documentazione inclusa nell'offerta tecnica, per quanto riguarda la società di professionisti, possa essere sottoscritta dal solo Legale Rappresentante della suddetta società nonché dal soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Si chiede inoltre se è ammissibile riprodurre i timbri societari mediante "scansione" sulla documentazione dell'offerta tecnica, fermo restando la firma in originale dei sottoscrittori.

## **RISPOSTA**

Si richiamano in via preliminare le risposte alle FAQ n. 34 e n. 37.

Nel presente quesito si tratta di società di professionisti ex art. 255 del d.P.R. n. 207 del 2010 che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 è una "società di persone", ontologicamente diversa dalle società di ingegneria (citata nella predetta FAQ n. 34) che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, sono "società di capitali".

In base alla legislazione codicistica la "società di professionisti" è pertanto una società di persone costituita da soli professionisti iscritti ai pertinenti Ordini; in quanto tale è sufficiente la sottoscrizione del soggetto che ne ha la rappresentanza legale ex articolo 2298 c.c.

Qualora la società di professionisti avesse adeguato il proprio atto costitutivo all'articolo 10, comma 10, della legge n. 183 del 2011 e al d.m. n. 34 del 2013, ammettendo anche soci non professionisti e il rappresentante legale fosse un socio non professionista la sottoscrizione andrebbe estesa ad almeno un socio professionista in possesso del requisito per l'esercizio dell'attività professionale.

La sottoscrizione prescinde dalla qualità di "soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche"; l'obbligo di presenza nella compagine dei progettisti di determinate figure professionali non coincide necessariamente con le sottoscrizioni dell'offerta tecnica.

Non vi sono ostacoli all'apposizione di timbri societari o professionali mediante riproduzione per immagine (scansione), ovviamente è responsabilità dell'interessato la conformità all'originale

## **FAQ n. 45**

**DOMANDA** Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente \*\*\* avanza la seguente richiesta di chiarimento:

Premesso che:

- la scrivente intende partecipare all'appalto indicando un soggetto incaricato della progettazione, riunito in sub-raggruppamento, così come previsto al punto 3.3.1.b) del Disciplinare di gara;
- tra i nominativi dei soggetti che firmeranno il progetto esecutivo, il progettista deve indicare un architetto per interventi di natura paesaggistica (punto 3.3.2.a.2 del Disciplinare di Gara) e un geologo (punto 3.3.2, sub. a.5 del Disciplinare di gara);
- il punto 3.3.3 del Disciplinare di gara non prevede requisiti di ordine speciale in capo all'architetto paesaggista, né in capo al geologo.

Tutto ciò premesso, si chiede se è ammessa la partecipazione di un sub-raggruppamento temporaneo all'interno del quale è presente una società alla quale è affidata la sola attività relativa alla geologia e che quindi, in considerazione del non possesso dei requisiti, partecipi con quota pari a 0, ovvero cooptata. Allo stesso modo, si chiede se è ammessa la partecipazione all'interno del medesimo sub raggruppamento di un architetto paesaggista con quota pari a 0, ovvero cooptato.

**RISPOSTA** Non esiste una correlazione specifica e precisa tra quote di partecipazione al raggruppamento (sub raggruppamento di progettisti) e requisiti.

In un sub-raggruppamento che soddisfi integralmente i requisiti richiesti nel suo complesso, non sono richiesti requisiti minimi ai mandanti. Pertanto una società di ingegneria mandante che assuma le sole attività relative alla geologia così come un architetto libero professionista competente in materia paesaggistica non sono tenuti a dichiarare alcun requisito minimo.

La quota di partecipazione corrisponderà approssimativamente alle prestazioni che sono a loro affidate all'interno del raggruppamento, anche in assenza di requisiti dichiarati. Operatori economici cooptati non sono previsti nei servizi tecnici essendo disciplinati dall'art. 92, comma 5, esclusivamente per quanto attiene i lavori. Tuttavia la cooptazione appare tollerata anche per i servizi (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2010) ma, nemmeno in tal caso, sono richiesti requisiti minimi all'eventuale cooptata.

In tutti i casi si precisa che l'omissione della quota di partecipazione non pregiudica la partecipazione né è suscettibile di sanzione se il dichiarante indica le prestazioni che intende assumere.

#### **FAQ n. 46**

**DOMANDA** In merito alla gara in oggetto, si evidenzia che il disciplinare, al punto 4.4.1 lettera bl, (pag. 22/56) indica, al quinto capoverso che il progetto definitivo deve essere redatto obbligatoriamente completo degli elaborati grafici di cui all'articolo 28, comma 2. Tali elaborati si riferiscono alla progettazione di edifici e non alle opere a rete, le quali sono normate dal comma 5 del medesimo articolo. Per quanto sopra esposto chiediamo di indicare quale sia il riferimento normativo corretto.

#### **RISPOSTA**

Il riferimento normativo corretto è l'art. 28, comma 5 del DPR 207/2010.

#### **FAQ n. 47**

**DOMANDA** 1) In riferimento alle domande n. 34 e n. 37 relative alla sottoscrizione e alla firma della parte tecnica, con la presente siamo a chiedere se il geologo DEVE firmare la parte tecnica relativa agli elaborati di geologia e geotecnica.

2) In relazione all'articolo 3.3.3., lettera c) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma della possibilità di dichiarare un unico servizio di punta (di importo non inferiore a 0,80 volte l'importo dei lavori da progettare, distintamente per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2.2.2, lettera d), come previsto nella colonna «lettera c)» della tabella di cui all'articolo 3.3.3. lettera b) per la comprova dei requisiti per la progettazione.

**RISPOSTA** Il progetto definitivo (presentato in fase di offerta) e il progetto esecutivo (quale prestazione contrattuale dell'aggiudicatario) sono entità unitarie che devono essere sottoscritte dai progettisti responsabili. La presenza del geologo è una presenza necessaria nella compagine, richiesta a garanzia delle prestazioni di natura geologica, tuttavia la riserva legale per quest'ultimo riguarda la sola "relazione geologica" non richiesta in questa fase ai concorrenti. Pertanto il

geologo, in quanto tale, può sottoscrivere l'offerta tecnica ma tale sottoscrizione non è obbligatoria.

Quanto alla questione sub. 2), si conferma che il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010, può essere soddisfatto integralmente da un solo lavoro (per ciascuna categoria) di importo almeno pari a quello complessivamente richiesto.

Considerato che la norma citata richiede «due servizi ... per un importo totale», in presenza di un lavoro che soddisfa integralmente il requisito non avrebbe alcuna logica l'obbligo formale di aggiungere un lavoro assolutamente marginale e ininfluente. In tal senso va letta la clausola di cui all'articolo 3.3.3, lettera b), del Disciplinare di gara, secondo la quale a tale requisito possono concorrere non più di due lavori (sempre per ciascuna categoria).